



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

I SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI

Piazza G. Matteotti, 2 - 62020 Loro Piceno (MC) - Codice Fiscale e Partita IVA 00185360435
Tel. 0733.509112 - Fax 0733.509785 - E-mail: ufficioanagrafe@comune.loropiceno.mc.it - PEC: comune.loropiceno.mc@legalmail.it

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI E PER LA RELATIVA ORGANIZZAZIONE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune nel rispetto della normativa vigente e in conformità di quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali alle quali si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n. 396) e dalla Legge n. 76/2016.

Art. 2 – Disposizioni generali

1. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite così come previsto dal Codice Civile, dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla Legge n. 76/2016.
2. La dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie è resa pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
La dichiarazione di costituzione dell'unione civile è resa nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
3. Sono celebrati i matrimoni civili e costituite le unioni civili dal Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, o suo delegato con delega parziale allo svolgimento delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile.
4. La "Casa Comunale" per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni. La Giunta Comunale, con successive delibere da trasmettere al Prefetto, approverà le sedi pubbliche e le sedi private da destinare alla funzione.
5. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile sono subordinate al pagamento di una tariffa ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 3 – Funzioni

1. Sono celebrati i matrimoni civili e costituite le unioni civili dal Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato Civile.



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

I SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI

Piazza G. Matteotti, 2 - 62020 Loro Piceno (MC) - Codice Fiscale e Partita IVA 00185360435
Tel. 0733.509112 - Fax 0733.509785 - E-mail: ufficioanagrafe@comune.loropiceno.mc.it - PEC: comune.loropiceno.mc@legalmail.it

2. Il Sindaco può delegare parzialmente le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile scegliendo tra:
 - Assessori e Consiglieri del Comune di Loro Piceno;
 - Il Segretario Comunale;
 - Ufficiali dello Stato Civile dipendenti.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può delegare alla celebrazione del matrimonio civile e alla costituzione dell'unione civile le cittadine e i cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale (iscrizione nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza), secondo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. n. 396/2000.
4. Le persone interessate non devono trovarsi in rapporto di parentela o affinità con i nubendi così come indicato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 396/2000: "L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado o in linea collaterale fino al secondo grado intervengono come dichiaranti".
5. La richiesta di celebrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000, ovvero a persona che non ricopra già le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile per il Comune di Loro Piceno, in quanto incarico fiduciario e discrezionale, è condizionata alla circostanza che la persona da delegare sia conosciuta dall'Amministrazione Comunale o, se così non fosse, che l'interessato si presenti al Sindaco previo appuntamento.
6. Il celebrante, durante la cerimonia, indossa la fascia tricolore da portarsi a tracolla.
7. È fatto divieto all'Ufficiale dello Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.
8. È richiesto un abbigliamento consono all'evento sia al celebrante sia agli sposi ovvero a coloro che intendono costituire unione civile e ai testimoni.

Art. 4 – Preliminari alla celebrazione del matrimonio civile e alla costituzione dell'unione civile

1. Gli sposi ovvero coloro che intendono unirsi civilmente sono tenuti a comunicare all'Ufficio dello Stato Civile almeno venti (20) giorni prima della cerimonia:
 - a) i nominativi e le generalità dei due (2) testimoni unitamente a fotocopia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità;
 - b) la scelta del regime patrimoniale;
 - c) la ricevuta del pagamento della tariffa, ove prevista.

La mancata trasmissione dei documenti indicati ai punti a), b) e c) comporta l'annullamento della celebrazione del matrimonio civile o della costituzione dell'unione civile.

2. Al fine della celebrazione del matrimonio civile e della costituzione dell'unione civile, compresi i casi in cui il matrimonio civile o l'unione civile avvengano su delega di altro Comune, gli sposi ovvero coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione o alla costituzione, indicando la data, il luogo e l'ora prescelta, all'Ufficio dello Stato Civile con anticipo di almeno



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

I SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI

Piazza G. Matteotti, 2 - 62020 Loro Piceno (MC) - Codice Fiscale e Partita IVA 00185360435
Tel. 0733.509112 - Fax 0733.509785 - E-mail: ufficioanagrafe@comune.loropiceno.mc.it - PEC: comune.loropiceno.mc@legalmail.it

centoventi (120) giorni. La celebrazione o la costituzione potranno avvenire nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

3. Per il matrimonio civile o l'unione civile, su delega di altro Comune, gli interessati dovranno produrre con anticipo di almeno quaranta (40) giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio dello Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) la delega del Comune di residenza;
- b) la fotocopia dei propri documenti di riconoscimento in corso di validità;
- c) i nominativi e le generalità dei due (2) testimoni unitamente a fotocopia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità;
- d) l'indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.
- e) la ricevuta del pagamento della tariffa.

La mancata trasmissione dei documenti indicati ai punti a), b), c), d) ed e) comporta l'annullamento della celebrazione del matrimonio civile o della costituzione dell'unione civile.

Art. 5 – La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile

1. Il matrimonio civile è celebrato e l'unione civile è costituita in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due (2) testimoni maggiorenni muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

2. La celebrazione del matrimonio civile è preceduta dalla "pubblicazione di matrimonio" presso i Comuni di residenza degli sposi, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile. L'atto di pubblicazione viene pubblicato all'albo *online* per otto (8) giorni, per le eventuali opposizioni. Esse hanno sei (6) mesi di validità. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione.

3. Ai fini delle pubblicazioni di matrimonio, ovvero per la costituzione dell'unione civile, di cittadini stranieri residenti in Italia, gli stessi devono presentare al competente Ufficio dello Stato Civile c.d. nulla osta a contrarre matrimonio o costituire unione civile del Consolato di appartenenza, da cui emergano la paternità e la maternità, in assenza di paternità e maternità nel nulla osta, gli interessati dovranno produrre altresì certificazione di nascita plurilingue o tradotta e apostillata/legalizzata con paternità e maternità.

4. Nel giorno di celebrazione del matrimonio civile concordato, l'Ufficiale dello Stato Civile, alla presenza di due (2) testimoni, anche parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, riceve da ciascuna delle parti la dichiarazione di voler diventare marito e moglie e di conseguenza afferma che sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere sottoscritto in duplice copia originale immediatamente dopo la celebrazione.

5. Nel caso di costituzione di unione civile, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1 commi 2 e 3, "Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni. L'Ufficiale di Stato Civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile".



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

I SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI

Piazza G. Matteotti, 2 - 62020 Loro Piceno (MC) - Codice Fiscale e Partita IVA 00185360435
Tel. 0733.509112 - Fax 0733.509785 - E-mail: ufficioanagrafe@comune.loropiceno.mc.it - PEC: comune.loropiceno.mc@legalmail.it

6. La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana o comunque impedita a comunicare è ricevuta con l'ausilio di un interprete o con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione alla volontà del dichiarante. I nubendi, o solo uno di essi, all'atto della richiesta di pubblicazione, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile di conoscere la lingua italiana ovvero di essere in grado di comunicare. Coloro che intendono unirsi civilmente, alla richiesta di costituzione dell'unione civile, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile di conoscere la lingua italiana ovvero di essere in grado di comunicare. Qualora si evinca tale impossibilità è necessaria la presenza dell'interprete, al reperimento del quale dovranno provvedere gli interessati stessi. Il traduttore dovrà presentarsi all'Ufficio di Stato Civile al fine di consentire l'espletamento degli obblighi di legge, quale la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di giuramento, al momento della richiesta di pubblicazione, e lo stesso è obbligato a intervenire in occasione della celebrazione o costituzione. L'Ufficiale dello Stato Civile fa menzione nell'atto di matrimonio o di unione civile, dei modi usati per ricevere la dichiarazione di volontà.

7. La necessità dell'ausilio dell'interprete, nelle modalità descritte al comma 5, è prevista qualora anche uno solo dei testimoni non conosca la lingua italiana.

Art. 6 – Richiesta di celebrazione del matrimonio civile e di costituzione dell'unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio civile e di costituzione dell'unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio dello Stato Civile almeno centoventi (120) giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei futuri sposi o di coloro che intendono unirsi civilmente e della documentazione attestante lo stato libero e l'assenza di impedimenti al matrimonio civile o all'unione civile ai sensi degli articoli 85, 87 e 88 del Codice Civile italiano, nonché dell'art. 1 commi 4 e 5 della Legge 20 maggio 2016, n. 76.

La data della celebrazione sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione e in conformità alle norme del presente regolamento. Gli interessati dovranno produrre personalmente all'Ufficio dello Stato Civile gli originali dei documenti già inviati almeno cinque (5) giorni lavorativi prima della data del matrimonio civile o dell'unione civile, quindi si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione. Entro lo stesso termine gli interessati dovranno produrre:

a) i nominativi e le generalità dei due (2) testimoni e, se necessario, dell'interprete unitamente a fotocopia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità;

b) l'indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'Ufficio.

2. Matrimonio civile o unione civile con l'ausilio di un interprete: nel caso in cui l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o al momento della produzione dei documenti, rilevi che i nubendi ovvero coloro che intendono costituire l'unione civile e/o i testimoni non comprendono la lingua italiana, questi dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura e spese gli interessati stessi. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio civile e della costituzione dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni ovvero della richiesta di costituzione dell'unione civile, gli interessati dovranno comunicare tempestivamente i dati anagrafici del nuovo interprete.



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

I SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI

Piazza G. Matteotti, 2 - 62020 Loro Piceno (MC) - Codice Fiscale e Partita IVA 00185360435
Tel. 0733.509112 - Fax 0733.509785 - E-mail: ufficioanagrafe@comune.loropiceno.mc.it - PEC: comune.loropiceno.mc@legalmail.it

3. Per le modalità di incarico e giuramento dell'interprete si rimanda all'articolo 5, commi 6 e 7, del presente regolamento.

Art. 7 – Luogo di celebrazione del matrimonio civile e di costituzione dell'unione civile

1. Il matrimonio civile è celebrato e l'unione civile è costituita pubblicamente, su domanda degli interessati, nella Casa Comunale sita in Loro Piceno (MC) in Piazza Giacomo Matteotti n. 2;
2. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'articolo 110 del Codice Civile, o se diversamente disciplinati, a norma di quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. n. 396/2000, e dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 10/2014 con oggetto: "Celebrazione del matrimonio civile/costituzione dell'unione civile presso siti diversi dalla Casa Comunale".
3. La Giunta Comunale, con apposita e successiva delibera, da trasmettere al Prefetto, può istituire, per la sola funzione della celebrazione del matrimonio civile e della costituzione dell'unione civile, separati Uffici dello Stato Civile in altri luoghi, individuati secondo la normativa vigente in materia, mediante apposita procedura ad evidenza pubblica a cura dell'ufficio competente.

Art. 8 – Allestimento della sala e degli spazi e prescrizioni per l'utilizzo

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile. L'eventuale visita delle sale e/o degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da stabilirsi con l'Ufficio dello Stato Civile al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.
2. Il Comune di Loro Piceno assicura la disponibilità del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito.
3. I richiedenti, in accordo con l'ufficio, possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori addobbi, nei limiti fisici consentiti dal luogo prescelto, purché vengano mantenute le condizioni di sicurezza dei siti. Accessori ritenuti impropri o sconvenienti potranno essere rimossi dal personale di sorveglianza su disposizione del celebrante. Al termine della cerimonia, il materiale dovrà essere tempestivamente e integralmente rimosso, sempre a cura dei richiedenti.
4. La sala e/o gli spazi utilizzati devono essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la cerimonia.
5. Il Comune di Loro Piceno si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
6. È vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e negli annessi spazi e a servizio dei medesimi. In caso di violazioni alla presente disposizione, gli interessati saranno tenuti a versare la somma di Euro 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

I SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI

Piazza G. Matteotti, 2 - 62020 Loro Piceno (MC) - Codice Fiscale e Partita IVA 00185360435
Tel. 0733.509112 - Fax 0733.509785 - E-mail: ufficioanagrafe@comune.loropiceno.mc.it - PEC: comune.loropiceno.mc@legalmail.it

7. È richiesto il massimo rispetto, cura di accesso e uso dei luoghi. Nel caso si verificano danni alle sale, agli spazi e/o alle strutture concesse per la cerimonia, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

8. È consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando comunque di recare disturbo al regolare svolgimento della cerimonia e agli altri uffici.

Art. 9 – Tariffe, orari e giorni per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile

1. L'ufficio comunale competente confermerà la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile previo controllo della documentazione prevista e della regolarità delle pubblicazioni, come stabilito dall'articolo 50 del D.P.R. n. 396 del 03/11/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, e non fossero rispettate le prescrizioni del presente Regolamento, non si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio civile e alla costituzione dell'unione civile.

2. Le tariffe dovute al Comune di Loro Piceno per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono differenziate a seconda del luogo della cerimonia, dell'orario e della residenza dei richiedenti e sono descritte nella presente tabella:

Luogo della cerimonia	Durante l'orario di servizio		Al di fuori dell'orario di servizio	
	Residenti nel Comune di Loro Piceno	Non residenti nel Comune di Loro Piceno	Residenti nel Comune di Loro Piceno	Non residenti nel Comune di Loro Piceno
STRUTTURE PRIVATE ESTERNE ALLA CASA COMUNALE IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI LORO PICENO	€ 250,00	€ 350,00	€ 300,00	€ 500,00
"CASA COMUNALE" INTESA QUALE EDIFICIO COMUNALE E/O UFFICIO SEPARATO ESTERNO ALLA CASA COMUNALE E/O SITO ESTERNO ALLA CASA COMUNALE IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI LORO PICENO PERCHE' IN PROPRIETA'	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO

3. È consentita la possibilità di modificare le tariffe sopra indicate con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

4. Il suddetto corrispettivo, avente natura di rimborso delle spese sostenute dal Comune, considera:

- il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

I SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI

Piazza G. Matteotti, 2 - 62020 Loro Piceno (MC) - Codice Fiscale e Partita IVA 00185360435
Tel. 0733.509112 - Fax 0733.509785 - E-mail: ufficioanagrafe@comune.loropiceno.mc.it - PEC: comune.loropiceno.mc@legalmail.it

- il costo dei servizi offerti per la celebrazione;

- l'orario di servizio del personale addetto;

- la residenza degli interessati.

5. Per l'uso delle sale private la tariffa comunale tiene conto esclusivamente delle esigenze relative alla cerimonia di rito. Ulteriori necessità dovranno essere concordate dagli interessati con i proprietari/gestori della struttura.

6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

7. L'orario della cerimonia, preferibilmente nelle fasce orarie 10:00-12:00 e 15:30-17:30, deve essere concordato con gli interessati al momento della pubblicazione di matrimonio, o al momento della presentazione della delega alla celebrazione, ovvero al momento della prenotazione. La richiesta può essere effettuata telefonicamente, a mezzo e-mail, PEC, o direttamente all'Ufficio dello Stato Civile dai diretti interessati o dalle agenzie dagli stessi delegate.

8. È vietato celebrare matrimoni civili e costituire unioni civili nei seguenti giorni, salvo espressa autorizzazione da parte della Giunta Comunale solo ed esclusivamente in casi e situazioni di assoluta straordinarietà e validamente motivati:

- **1° GENNAIO (Capodanno)**

- **6 GENNAIO (Epifania)**

- **GIOVEDÌ, VENERDÌ e SABATO ANTECEDENTI ALLA PASQUA**

- **DOMENICA DI PASQUA**

- **LUNEDÌ DELL'ANGELO**

- **23 APRILE (San Giorgio – Festa del Santo Patrono del Comune di Loro Piceno)**

- **25 APRILE (Festa della Liberazione Nazionale)**

- **1° MAGGIO (Festa internazionale del Lavoro)**

- **2 GIUGNO (Festa della Repubblica)**

- **15 AGOSTO (Assunzione Maria Vergine)**

- **1° NOVEMBRE (Ognissanti)**

- **24 DICEMBRE (Vigilia di Natale)**

- **25 DICEMBRE (Natale)**

- **26 DICEMBRE (Santo Stefano)**

- **31 DICEMBRE (San Silvestro – Fine anno)**



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

I SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI

Piazza G. Matteotti, 2 - 62020 Loro Piceno (MC) - Codice Fiscale e Partita IVA 00185360435
Tel. 0733.509112 - Fax 0733.509785 - E-mail: ufficioanagrafe@comune.loropiceno.mc.it - PEC: comune.loropiceno.mc@legalmail.it

- i DUE GIORNI IMMEDIATAMENTE ANTECEDENTI AL PRIMO GIORNO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI e i DUE GIORNI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALL'ULTIMO GIORNO DELLE STESSE, IDEM IN CASO DI BALLOTTAGGIO

- le DOMENICHE

- i SABATI (a partire dalle ore 13:00).

Art. 10 – Organizzazione del servizio

L'ufficio comunale deputato all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili è l'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 11 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Legge 20 maggio 2016, n. 76;
- D.P.C.M. del 23 luglio 2016;
- Statuto Comunale.